



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Consiglio Comunale

Deliberazione N. 38 del 28/09/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute

L'anno **duemiladiciassette** addì **28 - ventotto** - del mese **settembre** alle ore **20:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede: **Claudio Margoni**

Assiste: **dott.ssa Monica Cagol**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Bressan Gianni	Sindaco	Presente
Beatrici Silvano	Consigliere	Presente
Bonomi Cristina	Consigliere	Presente
Castelli Andreana	Consigliere	Presente
Decarli Paolo	Consigliere	Presente
Depaoli Roberto	Consigliere	Presente
Depaoli Verena	Consigliere	Presente
Forti Noris	Consigliere	Assente
Margoni Claudio	Consigliere	Presente
Miori Lorenzo	Consigliere	Presente
Pisoni Roberto	Consigliere	Presente
Rigotti Lucio	Consigliere	Presente
Ruaben Patrizia	Consigliere	Presente
Sommadossi Federico	Consigliere	Presente
Sommadossi Luca	Consigliere	Assente
Sommadossi Rudi	Consigliere	Assente
Verones Michele	Consigliere	Presente
Zanella Armando	Consigliere	Assente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Claudio Margoni** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L: Esecutiva a pubblicazione avvenuta - art. 79 c.3 .



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, L. 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vallelaghi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che per effetto dell'art. 7 c. 10 L.P. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che l'art. 18 comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005, applicabile anche agli enti locali in forza del richiamo operato dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010 prevede che si provveda ad un programma di razionalizzazione societaria soltanto quanto ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010 n. 27.
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto. (Soglia definita specificamente per le società partecipate dagli enti locali ex art. 24 c. 4 L.P. 27/2010 con l'ulteriore facoltà di discostarsene motivatamente)
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010

Considerato altresì che le disposizioni della normativa vigente devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni in società che abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e ricadano nel novero delle attività individuate, in termini generali e derogatori, dall'art. 4 del D.Lgs 175/2016. Detta previsione risulta integralmente richiamata all'art. 24 comma 1 della L.P. 27/2010 con la ulteriore specificazione che se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4 comma 1 e 2 cit. si intendono comunque rispettate.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 7 c. 10 L.P. n. 19/2016., occorre individuare le partecipazioni soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Richiamata la Relazione sul processo di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle Partecipazioni Societarie (art. 1, comma 612, Legge 190/2014) approvata con decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 31.03.2016 sulla base della quale è stata disposta la dismissione delle partecipazioni di Intesa Sanpaolo Spa e ISA Spa nonostante le stesse non comportassero oneri a carico del bilancio comunale.

Ricordato che la dismissione è stata disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30.11.2016 e che alla loro cessione è stato dato seguito nel corso del 2017. Le stesse vengono pertanto ricomprese nella rilevazione nonostante alla data odierna non risultino più nella disponibilità del Comune di Vallelaghi.

Ricordato che la citata Relazione sul processo di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle Partecipazioni Societarie (art. 1, comma 612, Legge 190/2014) comprendeva anche la partecipazione del Comune di Vallelaghi nella società A.S.I.A. - Consorzio Azienda di Lavis, ma che la stessa, a seguito di ulteriori approfondimenti, non rileva ai fini della revisione delle partecipazioni ex D.lgs. 176/2016, non trattandosi di una società di capitali (srl o spa) ma di un ente di diritto pubblico che tenuto a svolgere autonomamente tale revisione straordinaria delle partecipazioni (così come ben descritto nella nota del Comune di Lavis di data 11.09.2017)

Evidenziato infine che tra le partecipazioni possedute dal Comune di Vallelaghi è compresa anche una quota dell'Azienda per il turismo Trento Monte Bondone Valle dei Laghi, soc. coop. a resp. Limitata.

Precisato che tale partecipazione, finalizzata alla promozione turistica, rientra certamente tra le finalità istituzionali del Comune di Vallelaghi, dal momento che tra i principi ispiratori e obiettivi programmatici vi è



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

il compito di valorizzare lo sviluppo economico e sociale in modo coerente e compatibile con la vocazione territoriale della comunità.

Evidenziato che gran parte del territorio comunale di Vallelaghi possiede una naturale vocazione turistica per la presenza dei Laghi di Lamar, Terlago e Santa Massenza, di numerosi percorsi escursionistici in collina e montagna, palestre naturali di roccia e produzione di prodotti di alta qualità;

Ritenuto inoltre che l'attività di promozione turistica debba necessariamente essere svolta dall'APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, soggetto privato a partecipazione mista con la partecipazione del Comune, anziché attraverso altre forme organizzative, per il semplice fatto che sul territorio non è presente un soggetto alternativo a cui poter fare riferimento e che l'Amministrazione comunale non possiede né i mezzi economici, né le professionalità, per poter gestire in maniera efficace ed economica tale attività;

Ricordato inoltre che l'art. 9 della legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 prevede che il marketing turistico territoriale d'ambito in ciascuno dei quattordici ambiti omogenei nei quali è suddiviso il territorio provinciale, venga realizzato da un soggetto privato in possesso di determinati requisiti, tra i quali vi è il requisito di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo, che prevede la necessaria partecipazione societaria da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito che risultano essere maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale. A tal proposito l'art. 12, comma 2, del regolamento di esecuzione della suddetta legge, promulgato con decreto del Presidente della Provincia 6 agosto 2003 n. 18-139/Leg, definisce cosa debba intendersi per "adesione da parte dei Comuni maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale" ai fini della legge provinciale, stabilendo che tale requisito è da ritenersi sussistente solo quando siano soci del soggetto tutti i Comuni aventi una dotazione ricettiva superiore al dieci per cento di quella complessiva dell'ambito e la superficie territoriale rappresentata dai Comuni aderenti al soggetto stesso superi il sessanta per cento della superficie territoriale complessiva dell'ambito. Da ciò risulta che la partecipazione societaria dei Comuni nelle Aziende per il turismo, qualora rientri nella previsione dell'art. 9, comma 4, lettera b), della l.p. 8/2002, costituisca un requisito necessario per il riconoscimento, mentre, laddove tale partecipazione non rientri nella previsione della norma, sia da considerarsi facoltativa ed eventuale. Si consideri tuttavia che anche in detto ultimo caso la partecipazione di un Comune ad un'Azienda per il turismo può risultare comunque opportuna ed auspicabile in un'ottica di marketing turistico-territoriale. Dalla ratio dell'art. 9 emerge infatti la chiara intenzione del legislatore di riconoscere per l'attività di marketing turistico d'ambito un soggetto privato con una compagine societaria necessariamente mista, al fine di favorire un dialogo tra pubblico e privato atto a soddisfare le esigenze del turista.

Ritenuto, altresì, che i principi di coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato siano comunque garantiti, dal momento che gli amministratori dell'APT, sebbene in numero superiore rispetto ai dipendenti, svolgono, svolgono, ad eccezione del presidente l'incarico a fronte del solo gettone di presenza e il relativo onere a carico del Comune di Vallelaghi risulta assolutamente limitato;

Dato atto, inoltre, che i dati forniti si riferiscono alla data del 31.12.2015, e che la situazione risulta invece ad oggi modificata, in quanto il numero degli amministratori è ridotto a 15, a fronte di 15 dipendenti (che saranno a breve ulteriormente incrementati a seguito di ulteriori acquisizioni). Valutando pertanto la situazione alla data odierna il dettato normativo risulta rispettato.

Evidenziato, peraltro, come il legislatore provinciale ha provveduto a disciplinare in forma peculiare la materia della composizione degli organi di governo delle società controllate (art. 18 bis L.P. 10 febbraio 2005, n. 1), rimettendo tuttavia la definizione delle misure che gli Enti locali assumono per assicurare il



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

contenimento delle spese e del numero di componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate anche in via indiretta ad un'intesa – non ancora definita – fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali. L'art. 7 co. 13 L.P. 19/2016 individua quale termine per l'adeguamento dei propri statuti alla disciplina provinciale e, per quanto compatibile, allo stesso d.lgs. 175/2016 il 31 dicembre 2017.

Ritenuto quindi, per tutti i motivi ampiamente descritti, opportuno e necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali, mantenere la propria partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata – Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi

Verificato che in base a quanto sopra non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A;

Ricordato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero la mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437- quater, codice civile;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute,

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m;

Visti:

- il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento del Consiglio comunale;
- il regolamento di contabilità;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 voti astenuti (Andreana Castelli, Paolo Decarli, Lorenzo Miori, Lucio Rigotti) su n. 14 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che non si ritiene di attivare alcuna procedura di razionalizzazione delle società né delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute del Comune di Vallelaghi



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.l. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
4. di disporre che copia della seguente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;
5. Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO

Claudio Margoni

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Monica Cagol

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Allegato A	ricognizione partecipate allegato.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	22/09/2017
(602E266A42810D403A0705B82F7BB3798266ACCA)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SIR_2017_874.rtf.pdf.p7m	PARERE	22/09/2017
(E444E2781E7F7BB5DDD7EAF30101B30482B61C4A)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SIR_2017_874.rtf.pdf.p7m	PARERE	22/09/2017
(2F21C9D63B6B72757B76EB630E0F361070BFAAE5)			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

